**DISCIPLINARE QUADRO**

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL PON METRO - ASSE 1 - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA

Nell’anno 2018, il giorno sedici del mese di maggio,

tra

Il **Comune di Genova,** avente sede legale in Via Garibaldi 9, Genova, nella sua doppia veste di **Ente socio** di Liguria Digitale, in forza dei titoli di cui in premesse, e di **Autorità Urbana** del PON METRO 2014-2020, rappresentato per il presente atto dalla dott.ssa Geronima Pesce, nata a Genova il 14 settembre 1963, c.f. PSCGNM63P54D969U, in qualità di Direttore *pro tempore* della Direzione Innovazione Qualità e Sviluppo economico e Referente dell’Organismo Intermedio, e dalla dott.ssa Piera Castagnacci, nata a Genova il 29 luglio 1961, c.f. CSTPRI61L69D969K,in qualità di Direttore *pro tempore* della Direzione Sistemi Informativi entrambe domiciliate per la carica in Genova, via Garibaldi 9;

e

**Liguria Digitale S.p.a.,** avente sede legale in via Melen 77, Genova, nella sua qualità di *società in house* del Comune di Genova, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. 175 del 2016 e in forza dei titoli di cui in premessa, rappresentata per il presente atto dal dott. Paolo Piccini, nato a Genova l’11 dicembre 1960, in qualità di Amministratore Unico e domiciliato per la carica in via Melen 77, Genova;

nel seguito congiuntamente indicate anche come “le Parti”;

le **Parti**

**al fine** di regolare i rapporti reciproci nell’ambito della prevista realizzazione di alcuni interventi relativi al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020), come meglio individuati nel presente Disciplinare e negli atti successivi alla stessa;

**premesso che**

* il Comune di Genova, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 3.5.1999, n. 136 del 9.2.2006 e n. 107 del 22.12.2009, ha sviluppato processi cooperativi con Regione Liguria finalizzati, attraverso il progetto “Liguria in Rete”, al potenziamento e miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati al cittadino anche attraverso lo sviluppo e l’integrazione dei diversi sistemi informativi pubblici e l’utilizzo, dal 2009 in una logica di sistema pubblico condiviso, del Data Center regionale gestito da Liguria Digitale, in allora Datasiel, società in house della Regione Liguria;
* il progetto “Liguria in Rete”, alla base della cooperazione istituzionale sviluppata dal Comune di Genova con Regione Liguria, è stato quindi ricompreso nell’ambito della L.R. n. 42/2006 istitutiva del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria la cui conduzione e gestione, improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica, è affidata a Liguria Digitale, in allora Datasiel, alla quale partecipano quali Soci gli Enti Pubblici SIIR identificati espressamente nella legge, e possono aderire, a norma dell’articolo 6 della legge medesima, gli Enti Pubblici aderenti al progetto “Liguria in Rete”;
* il Comune di Genova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2014, tenuto conto degli esiti positivi della fattiva collaborazione instaurata con il progetto “Liguria in Rete” e considerata la natura *in house* di Liguria Digitale vincolata, per legge e per Statuto, a realizzare la parte più importante delle proprie attività nei confronti e nell’interesse dei propri soci per i quali opera secondo il modello dell’*in house providing* prestando attività strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, ha acquisito partecipazione azionaria nella Società e ne ha approvato Statuto e Patti Parasociali;
* con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci del 14/03/2017, in attuazione all’articolo 3 della L.R. n. 33/2016, sono state recepite nello Statuto di Liguria Digitale le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e la Società ha acquisito, con efficacia dal 01/06/2017 e con piena continuità nei rapporti giuridici, la forma di società per azioni a norma dell’art. 3 del richiamato decreto;
* in esito alla trasformazione societaria di Liguria Digitale in società per azioni, il Comune di Genova ha approvato, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 10 ottobre 2017, i nuovi Patti Parasociali con i quali gli Enti Pubblici Soci disciplinano, di comune accordo, le regole di *governance* e di controllo analogo congiunto nei confronti della loro Società, che opera secondo il modello “*in house providing*” a norma degli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dagli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 sopra richiamato.

**PRESO ATTO CHE, nel modello societario in house definito dagli Enti Soci, Liguria Digitale:**

* (*a norma dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 come recepito dall’art. 4, comma 3, dello Statuto*), è costituita nella forma giuridica di società per azioni;
* (*a norma dell’art. 4, commi 1, 2 e 4, del D.lgs. n. 175/2016 come recepito dall’art. 4, comma 3, dello Statuto*) presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti pubblici soci e, specificamente: (a) servizi di interesse generale a norma dell’art. 10 della L.R. n. 42/2006; (b) autoproduzione di beni e servizi strumentali; (c) servizi di committenza a norma dell’art. 11 della L.R. n. 42/2006 e dell’art. 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014”;
* (*a* *norma dell’art. 5, comma 1 – lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 come recepiti dall’art. 5, comma 3, dello Statuto*) ha capitale interamente pubblico. Lo Statuto, al riguardo, precisa che “Possono detenere azioni unicamente la Regione, gli Enti SIIR e gli enti pubblici che aderiscano al Progetto “Liguria in Rete”, di cui all’articolo 6 della L.R. n. 42/2006, che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale nonché altri soggetti privati come previsto dall’articolo 16 del D.lgs. n. 175/2016 e dell’articolo 3 della L.r. n. 33/2016” (e, quindi, ove prescritto da norme di legge e a condizione che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società);
* (a *norma dell’art. 5, comma 1- lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. n. 175/2016 come recepiti dall’art. 4, commi 1 e 2, dello Statuto*) è vincolata a realizzare oltre l’80% del proprio fatturato nei confronti e nell'interesse degli Enti soci e dei loro organismi ausiliari per i quali opera al costo. La restante quota di fatturato, come precisato dalla lettera e) delle premesse dei Patti Parasociali, “può essere realizzata a favore di Enti, pubblici o privati, terzi al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e del sistema”;
* (a *norma dell’art. 5, commi 1- lettera a), 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 16, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016 come recepiti dagli artt. 4, comma 1, 23 e 25 dello Statuto e dagli artt. 2, 3 e 4 dei Patti Parasociali*) è sottoposta al controllo analogo congiunto che gli Enti pubblici Soci esercitano, non soltanto attraverso la partecipazione diretta al capitale sociale, la nomina degli organi societari costituiti e che operano in loro rappresentanza ed i conseguenti poteri dell’azionista, ma soprattutto mediante la partecipazione al Comitato di Coordinamento dotato di poteri di controllo, ingerenza e condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario. Il Comitato di Coordinamento dei Soci, “costituito dai legali rappresentanti di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, ciascuno con diritto di voto”, garantisce “la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti a Liguria Digitale, a prescindere dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno”. Ciascun Socio, pertanto, indipendentemente dalla partecipazione azionaria che detiene, esercita su Liguria Digitale un controllo strutturale, funzionale ed effettivo. In particolare, attraverso il Comitato di Coordinamento, gli Enti Soci esercitano su Liguria Digitale un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative che si sostanzia in un controllo ex ante[[1]](#footnote-1), un controllo contestuale in corso d’anno[[2]](#footnote-2) e un controllo ex post[[3]](#footnote-3);
* (a *norma dell’art. 4, comma 2, dello Statuto*) Liguria Digitale è vincolata ad operare nell’interesse degli Enti Soci secondo un modello al costo dagli stessi definito ed approvato in sede di Comitato di Coordinamento. Suddetto modello, il cui ultimo aggiornamento è stato deliberato in data 19/12/2016, è volto a garantire l’equilibrio finanziario della società soltanto attraverso la copertura dei costi (diretti, esterni e generali) dalla stessa sostenuta per rendere una determinata prestazione e senza quindi il computo del margine. Tale modalità di determinazione dei corrispettivi riconoscibili alla Società è supportata, peraltro, da un’analisi comparativa dei costi adottati con quelli di altre realtà aziendali operanti sul mercato a comprova della congruità delle tariffe professionali che Liguria Digitale applica agli Enti Soci. Le tariffe professionali 2018, in applicazione di quanto deciso dal Comitato di Coordinamento dei Soci del 14/12/2017, sono state comunicate dalla Società ai Soci con nota 16/01/2018 prot. n. 89.

**ritenuto, in forza di quanto precede, che:**

* il modello *in house providing* definito ed attuato dagli Enti Soci attraverso Liguria Digitale costituisce piena attuazione degli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 e dagli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016;
* gli Enti Soci hanno piena facoltà di procedere mediante affidamenti *in house* alla loro Società Liguria Digitale, indipendentemente dalla quota azionaria che gli stessi detengono nella Società, in quanto gli stessi sono in grado di esercitare e di fatto esercitano sulla stessa un controllo strutturale, funzionale ed effettivo analogo a quello esercitato sui propri servizi tale da rendere il legame partecipativo del tutto assimilabile ad una relazione interorganica;
* gli affidamenti *in house* effettuati dagli Enti pubblici soci a Liguria Digitale hanno natura ordinaria e non eccezionale, in ossequio a quanto disposto, tra l’altro, dal quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE, laddove espressamente ricorda che “*nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva*”;
* l’auto-gestione o produzione pubblica, che avviene attraverso la decisione di ricorrere ad affidamento diretto di servizi ad un proprio soggetto *in house* è pienamente legittima e costituisce modalità ordinaria di affidamento ove ne ricorrano, come nel caso, i presupposti legittimanti;

**avendo preso atto che**

* Regione Liguria, con nota protocollata n. PG/2018/53814, ha comunicato a tutti gli Enti Soci di Liguria Digitale di aver presentato, in data 9 febbraio 2018, all’ANAC la domanda di iscrizione di Liguria Digitale S.p.a. nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, così come definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1008 del 30 novembre 2017 e che, visto il punto 4.3. delle Linee guida Anac di cui alla deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 2017 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2017, tale domanda è presentata dalla Regione Liguria per tutti gli Enti Soci;
* la presentazione della domanda di iscrizione di cui sopra, come previsto dall’art. 192, 1° com.a, del D.lgs. n. 50/2016, “consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale”;

**DATO ATTO, RELATIVAMENTE AL PON METRO 2014-2020, CHE**

1. con decisione della C.E. C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 è stato approvato il “PON Città Metropolitane” per il sostegno con Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia e la relativa assistenza tecnica 201-2020, tra le cui strategie di Sviluppo un aspetto rilevante è costituito dagli investimenti per lo sviluppo e il potenziamento dell’Agenda Digitale;
2. ai sensi del Programma, il Comune di Genova ha la doppia veste di Autorità Urbana e di Organismo Intermedio, responsabile dell’attuazione del programma sulla base dell’Atto di Delega sottoscritto con l’Autorità di gestione del programma in data 11 maggio 2016;
3. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 2018 è stato approvato il Piano Operativo revisionato;
4. il programma, in particolare, prevede in modo esplicito che gli interventi realizzati nell’ambito dell’Asse 1 – Agenda Digitale riguardino in modo specifico 7 aree tematiche;
5. ai sensi di quanto richiesto dall’Allegato 27 al Manuale delle procedure operative dell’Autorità di Gestione, nelle schede progetto relative ai seguenti interventi:

* GE1.1.1.a – “Realizzazione/Acquisizione di una serie di servizi o di architetture software infrastrutturali”;
* GE1.1.1.g “Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico”;
* GE1.1.1.m – “Piattaforma per le politiche del lavoro”;
* GE1.1.1.n – “Diffusione nella Città Metropolitana di piattaforme informatiche per fornire servizi digitali a Cittadini e Amministrazioni”;
* GE1.1.1.p “Fascicoli del cittadino e cruscotto urbano”;

si è fatto espresso riferimento alla volontà dell’Amministrazione di ricorrere al loro affidamento *in house* ed è stato esplicitato il ruolo assolto dalla società Liguria Digitale rispetto all’attuazione delle operazioni indicate;

**CONSIDERATO, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI PROGRAMMATI SULL’ASSE 1, CHE**

1. con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 2018, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Operativo (PO), le Direzioni coinvolte, che hanno già svolto una verifica preliminare e di massima sugli interventi realizzabili mediante il ricorso all’*in house providing*, sono state autorizzate a procedere, previa valutazione sulla congruità dell’offerta, resa ai sensi dell’art. 192, comma 2 del d.lgs. 50/2016, ad affidare direttamente il relativo contratto alla società *in house* Liguria Digitale;
2. con la Deliberazione di cui sopra, la Giunta comunale ha autorizzato la stipula della presente Disciplinare, che definisce, in linea generale e condizionatamente al positivo espletamento delle verifiche di cui sopra, i successivi passaggi e gli adempimenti posti in capo alle Parti anche al fine di una corretta gestione delle procedure e della successiva rendicontazione in coerenza con le regole del PON METRO 2014-2020;
3. l’affidamento e gestione *in house* degli interventi programmati, come *infra* meglio specificati, consente di traguardare gli obiettivi di universalità e socialità dei servizi pubblici digitali da fornire ai cittadini del Comune di Genova e dei comuni dell’ambito territoriale dell’area metropolitana;
4. vi è urgenza di provvedere alla realizzazione degli interventi, come rimodulati, al fine del raggiungimento dei *target* di spesa previsti dal Programma;

**IN FORZA DI QUANTO PRECEDE**

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 – *Valore delle premesse*

Quanto precede, comprensivo tanto delle premesse quanto delle motivazioni, si intende qui interamente richiamato e riscritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – *Oggetto*

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la firma del presente Disciplinare si stabiliscono, in linea generale e in maniera condizionata al positivo espletamento delle verifiche demandate alle Direzioni competenti, i rapporti reciproci e gli adempimenti necessari alla corretta realizzazione e rendicontazione dei seguenti interventi dell’Asse 1:

* GE1.1.1.a – “Realizzazione/Acquisizione di una serie di servizi o di architetture software infrastrutturali”;
* GE1.1.1.g “Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico”;
* GE1.1.1.m – “Piattaforma per le politiche del lavoro”;
* GE1.1.1.n – “Diffusione nella Città Metropolitana di piattaforme informatiche per fornire servizi digitali a Cittadini e Amministrazioni”;
* GE1.1.1.p “Fascicoli del cittadino e cruscotto urbano”;

tutti gli interventi indicati sono dettagliati nelle relative schede allegate al PO approvato dalla Giunta comunale con la Delibera sopra citata, di cui entrambe le Parti si dichiarano edotte. I contenuti delle schede si intendono qui interamente richiamati.

Art. 3 – *Offerte tecniche*

Con riferimento agli interventi sopra indicati, Liguria Digitale si impegna a rendere quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dalla stipula del presente atto, idonee offerte tecnico/economiche per la loro realizzazione. Tali offerte dovranno contenere espressamente un “Progetto di Servizio” che descriva l’oggetto della prestazione e ne precisi il valore.

Le offerte dovranno essere presentate separatamente per ciascun intervento indicato e dovranno considerarsi comprensive di tutte le spese e gli oneri che la stessa prevede di sostenere per la realizzazione delle relative attività.

Le offerte saranno inviate, in ragione della rispettiva competenza sui singoli interventi, alla Direzione Sistemi Informativi e alla Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico.

Art. 4 – *Valutazioni sulla congruità delle offerte*

A seguito della presentazione, da parte di Liguria Digitale, delle offerte economiche relative ai diversi interventi sopra individuati, si provvederà alla redazione della relazione sulla congruità dell’offerta, secondo quanto previsto dall’art. 192, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Art. 5 – *Affidamento* in house

Il Direttore della Direzione Sistemi Informativi e il Direttore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo economico, per quanto di competenza, procederanno ad affidare *in house* a Liguria Digitale, mediante uno o più atti, gli interventi individuati e per i quali sia stata valutata congrua l’offerta pervenuta, motivando in ordine alle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, anche richiamandosi alle motivazioni contenute nel presente atto.

In ogni caso, delle ragioni a supporto della scelta di affidare all’ente strumentale è dato conto in maniera specifica, facendo separato riferimento a ciascuna operazione oggetto di affidamento.

Art. 6 – *Contratti*

Le Direzioni competenti, unitamente all’atto o agli atti di affidamento *in house*, provvedono a redigere il testo dei relativi contratti.

Il documento o i documenti contrattuali potranno recare, oltre all’indicazione del Progetto nazionale, dell’Asse e dell’intervento relativo, le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie per una corretta gestione degli interventi e per la loro attuazione conformemente alle regole del Programma, che non siano già riportate nel presente atto o in altri atti successivi delle singole Direzioni.

Il contratto dovrà recare, altresì, tutte le indicazioni specifiche relative alla corretta rendicontazione degli interventi affidati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si possono richiamare l’esatta indicazione dei fondi su cui le spese sono fatte valere, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, la titolarità della compilazione delle Checklist di Autocontrollo del Beneficiario relative alle singole procedure – forniture e servizi, ecc... – nonché delle spese relative, la compilazione dei SAL/SAF, la modalità della presentazione delle fatture nonché dei requisiti delle stesse, la produzione delle eventuali relazioni periodiche, del documento unico di regolarità contributiva, delle eventuali penali per i casi di mancato rispetto del contratto e degli altri atti o documenti, comunque denominati).

Art. 7 – *Realizzazione degli interventi e fatturazione*

Nel corso della realizzazione degli interventi affidati, Liguria Digitale assicura comunque il pieno rispetto di tutte le regole previste dalle Direttive, dai Regolamenti, dai Manuali e dagli altri atti regolatori, comunque denominati, stabiliti per il Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 dall’Autorità di Gestione o da altra Autorità, conformemente al Programma.

Durante l’attuazione del mandato/dei mandati conferiti a Liguria Digitale, le Direzioni competenti seguono le prassi ordinarie di accertamento della regolarità delle prestazioni e/o delle forniture ricevute dai terzi prima di procedere alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo dovuto a fronte delle prestazioni espletate. A tal fine, Liguria Digitale emetterà regolare fattura – sempre attenendosi a quanto contrattualmente stabilito – per l’avanzamento delle attività effettivamente realizzate, salva la corresponsione di eventuali acconti e/o anticipi che consentano alla stessa di procedere all’approvvigionamento dei fattori produttivi funzionali all’affidamento dei servizi medesimi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, secondo quanto riportato nell’allegato 27 al Manuale delle procedure operative, l’IVA esposta nelle fatture emesse dalla società *in house* costituisce spesa ammissibile a finanziamento delle risorse del PON METRO.

Le Parti si danno altresì atto che le opzioni semplificate di costo consentite per la rendicontazione dei costi del personale interno sono utilizzabili per tutti gli interventi eventualmente affidati, ai sensi del citato Allegato al Manuale operativo delle procedure.

Art. 8 – *Rendicontazione della spesa*

Al fine di assicurare una corretta rendicontazione della spesa sostenuta nella realizzazione degli interventi, Liguria Digitale con la firma della presente Disciplinare e garantisce la predisposizione di idonei dispositivi per la corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili all’incarico svolto *in house*. Della predisposizione di tali dispositivi è data specifica evidenza nell’offerta tecnica con riferimento ai singoli interventi.

Art. 9 – *Disposizioni finali*

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si rinvia, unitamente alla normativa vigente, a quanto già stabilito dal Piano Operativo approvato nonché ai successivi provvedimenti da adottarsi da parte dei Direttori competenti.

Il presente documento, firmato digitalmente, avrà efficacia tra le Parti dalla data di apposizione dell’ultima firma.

Per il Comune di Genova Per Liguria Digitale S.p.A.

dott.ssa G. Pesce (Organismo Intermedio) dott. Paolo Piccini

dott.ssa P. Castagnacci (Direttore Sistemi Informativi)

1. Il controllo ex ante è esercitato attraverso: (a) la definizione degli indirizzi e delle direttive programmatiche alle quali la Società deve conformare il suo operato; (b) l’approvazione della Relazione Previsionale Programmatica della attività che la Società intende realizzare nell’anno successivo; (c) l’esame preventivo e vincolante delle determinazioni più rilevanti che la Società intende assumere attraverso il suo Amministratore Unico. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il controllo contestuale in corso d’anno accerta lo stato di conseguimento di tutti gli obiettivi risultanti dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, così come approvati dal Comitato di Coordinamento stesso attraverso: (a) la verifica della Relazione Semestrale della Società; (b) un sistema di monitoraggio sullo stato di avanzamento e sul rispetto dei livelli di servizio dei singoli incarichi affidati da ciascun Ente socio; (c) specifici poteri ispettivi. [↑](#footnote-ref-2)
3. Il controllo ex post attraverso comprende: (a) la verifica del fatturato correlato agli incarichi prestati per ciascun singolo socio e ad attività a favore di enti terzi oggetto di contabilità separata; (b) la verifica e l’approvazione del Bilancio di esercizio; (c) la verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi risultanti dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, così come approvati dal Comitato di Coordinamento stesso. [↑](#footnote-ref-3)